

LO SPAZIO PUBBLICO COME LUOGO PER RIABITARE MONDI IN COMUNE

NICOLA **CAPONE**



Lo spazio pubblico come luogo per riabitare mondi in comune

Public Space as a Place to Re-Inhabit Shared Worlds

NICOLA CAPONE

Università degli studi di Salerno, laboratorio “H. Kelsen”.

E-mail: ncapone@unisa.it

ABSTRACT

Lo “spazio pubblico” spesso risulta scollegato dalla “sfera pubblica”, riducendosi a mera infrastruttura di supporto alla produzione e alla circolazione di merci e facendo venire meno in chi lo abita la capacità di “parlare e agire” insieme, che è la condizione di tutte le forme di organizzazione politica.

Per superare questa forma di “impotenza” i beni comuni potrebbero rappresentare un dispositivo relazionale capace di creare le condizioni per riabitare lo spazio nella sua pluralità di forme di vita e istituire nuove forme dello “stare in relazione”.

“Public space” often proves to be disconnected from the “public sphere”. That occurs when public space is reduced to an infrastructure, merely supporting production and circulation of goods, and when the ability to “talk and act” together - namely the precondition for all forms of political organisation - belongs no more to it. In order to overcome this form of “powerlessness”, the commons could represent a relational device, capable to create the conditions to re-inhabit space with its plurality of forms of life and to institute new forms of “being in relation”.

KEYWORDS

Spazio pubblico, beni comuni, Costituzione, diritti fondamentali, pratiche di cura

Public space, commons, Constitution, fundamental rights, care practices

Lo spazio pubblico come luogo per riabitare mondi in comune

NICOLA CAPONE

1. *Lo spazio pubblico perduto* – 2. *Quando lo spazio pubblico si oscura* – 3. *Lo “spazio” che abbiamo in comune* – 4. *Dal dove del diritto al qui dei diritti, passando per i “beni comuni”* – 5. *Sei proposte di legge*.

APPENDICE: tabelle comparative

A coloro “che tentano già da ora
di fare esistere la possibilità
di un avvenire che non sia barbaro”
(STENGERS 2021, 51)

1. *Lo spazio pubblico perduto*

L'emergenza pandemica, attraverso l'adozione di una serie di misure securitarie, ha evidenziato e accelerato un fenomeno iniziato alla fine del secolo scorso: quello dell'erosione, all'interno delle grandi metropoli, dello spazio pubblico. A una rilevazione empirica delle circostanze, non è inesatto parlare di uno spazio pubblico cittadino ridotto a mera infrastruttura di supporto alla circolazione di mezzi e persone, funzionale alla quasi esclusiva soddisfazione di bisogni legati alla produzione o al consumo. Le strade carrabili, caratterizzate da una lunga schiera di vetrine e fast food lungo “strade corridoio” che fanno somigliare le città a degli immensi centri commerciali, costituiscono forse l'elemento più emblematico. Quanto lontani siamo dagli scenari che un poeta e scrittore come Jorge Lu s Borges offriva a proposito della sua citt : «Le strade di Buenos Aires / ormai sono le mie viscere. / Non le avide strade, / scomode di folla e di strapazzo, / ma le strade indolenti del quartiere, / quasi invisibili poich  abituali, / intenerite di penombra e di crepuscolo / e quelle pi  fuori mano / libere di alberi pietosi / dove austere casette appena si avventurano, / schiacciate da immortali distanze, / a perdersi nella profonda visione / di cielo e di pianura»².

Nello scenario della citt  contemporanea, infatti, cosa resta dello spazio pubblico, dello spazio intimo? Uffici, scuole, ospedali, caserme e mezzi di trasporto (spesso pochi e male equipaggiati) e “scatole murarie” adibite ad appartamenti. Tutti ambienti caratterizzati, tra l'altro, dall'essere quasi sempre inadeguati e realizzati in una scala “fuori misura” in quanto registrano una disconnessione rispetto ai bisogni che dovrebbero invece soddisfare; sicch  l'esperienza dell'abitare la citt    resa *de facto* quasi impossibile, come se ci si fosse dimenticati che «l'abitare   un godimento del mondo, un soddisfarsi di esso avendone bisogno»³.

Assistiamo, cos , come ci rammenta Orsetta Giolo allo scollamento tra “spazio pubblico” e “sfera pubblica”, per cui   ormai palese che «nel contesto della citt  contemporanea, della citt  globale e neoliberale, queste due espressioni tendono a non corrispondere pi . Per una ragione principale: lo spazio pubblico viene sempre maggiormente inteso non come spazio simbolico ma fisico, letteralmente come *spazio urbano pubblico*»⁴. Ecco perch , forse, le metropoli sono ossessionate dalla sicurezza e si trasformano in delle vere e proprie fortezze; non sono sempre possibili “pratiche di cura”, cio  pratiche relazionali, per cui la dimensione del riconoscimento dell'altro e dell'ambiente circostante diviene la cifra stessa della vita urbana.

¹ LA CECLA 2011, 34.

² BORGES 2010.

³ LA CECLA 2011, 54.

⁴ GIOLO 2021, 54.

Nelle aree interne, invece, è spesso ancora possibile fare esperienza della città “abitabile” in cui l’artefatto urbano – con le sue piazze e le sue strade pedonalizzate, i suoi giardini e spazi aperti – si fa “paese”, si integra cioè con lo spazio non-urbano e con le esperienze non-umane, come la nidificazione degli uccelli migratori, il proliferare della vegetazione spontanea e la presenza di animali non addomesticati.

Si potrebbe anche dire che lo spazio, in questa dimensione, si fa “paesaggio”, perché i due termini della “finitezza chiusa” dell’abitato e della “infinità illimitata” dello spazio aperto che vi è intorno entrano in tensione reciproca. Lo spazio che si costituisce come paesaggio, infatti, come magistralmente scrive Rosario Assunto, «è uno spazio in cui l’infinità e la finitezza si congiungono, passano l’una nell’altra, sicché la finitezza, aprendosi, diventa infinita per la continuità, che in essa viene ad instaurarsi, del limite e dell’illimitato [...]; mentre l’infinità, come infinità *limitata*, scende per così dire, nella finitezza e di essa fa come il proprio specchio»⁵.

Questa definizione di paesaggio può far pensare a borghi come quelli di Valva in Abruzzo, in cui la linea dei tetti embricati *apre* la via dell’immaginario a quella non definita del cielo. In spazi come questi sembra quindi possibile fare quell’esperienza di vita intima poeticamente espressa da Leopardi ne *L’infinito*: «Sempre caro mi fu quest’ermo colle, / e questa siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. / Ma, sedendo e mirando, interminati / spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo; ove per poco / il cor non si spaura».

Dunque, lo spazio pubblico, fuori dallo spaesamento metropolitano, si mostra nella sua complessità di elementi come spazio in comune, per tendere a una coincidenza tra sfera intima e pubblica, rimettendo in discussione l’autorappresentazione che una comunità insediata ha di sé e che intende mostrare a chi è ancora “straniero”. È questa una polarizzazione un po’ forzata, certo, ma ben consapevole. Il ricorso a questa immagine è infatti utile a chiarire cosa è realmente mancato durante le quarantene collettive: lo spazio pubblico come luogo di cura delle relazioni umane e altro che umane, dove ciascuna persona può essere vista ed essere udita dalle altre che le appaiono innanzi; in un gioco di tracciati e traiettorie non perimetrabili in cui ognuna vede e ode da una diversa posizione. Come scrive la politologa e filosofa Hannah Arendt, è «questo è il significato della vita pubblica»⁶ e «la fine del mondo comune è destinata a prodursi quando esso viene visto sotto un unico aspetto e può mostrarsi in una sola prospettiva»⁷.

La prossemica pandemica, con il suo corredo normativo, ha imposto un ordine spaziale-relazionale teso a garantire il “distanziamento sociale”; distanziamento che non si sostanzava nel metro e mezzo di distanza imposto all’incontro con l’altre persone ma nell’impossibilità di relazionarsi con esse nella sfera pubblica, ignorando – come ci ricorda Valerio Nitrato Izzo – che «*chi e come* appare, porta con sé una pretesa di soggettività politica e giuridica che non può essere ignorata nel conflitto sulla definizione dell’ordine»⁸.

Diciamo pure che la politica spaziale pandemica ha esasperato una tendenza già viva da tempo nello spazio pubblico metropolitano, in cui le relazioni prevalenti sono di carattere economico e consumistico e producono quella alienazione sociale e spaziale connessa a una sensazione di solitudine e spaesamento pur da parte di soggettività immerse all’interno di metropoli abitate da milioni di persone.

2. Quando lo spazio pubblico si oscura

Siamo, insomma, in uno di quei periodi «in cui lo spazio pubblico si oscura e il mondo diventa così incerto che le persone non chiedono alla politica se non di prestare la dovuta attenzione ai

⁵ ASSUNTO 2005, 20.

⁶ ARENDT 1999, 43.

⁷ ARENDT 1999, 43.

⁸ NITRATO IZZO 2021, 45.

loro interessi vitali e alla loro libertà privata»⁹. E questi momenti della storia «li si può chiamare “tempi bui” (Brecht)»¹⁰.

È in periodi come questi che “può” prendere il sopravvento la tirannia, che è tra le forme politiche più dannose della storia umana. Essa è tale non tanto per l’efferatezza della violenza o per l’arbitrio della forza che è capace di esibire: una tirannia può essere abbastanza benevola da non necessitare di questi strumenti per ottenere obbedienza, e d’altronde, violenza e forza sono caratteristiche condivise anche da regimi politici non tirannici, almeno nella forma. La tirannia è tale – ci ricorda Hannah Arendt recuperando la lezione di Montesquieu – perché «è sempre caratterizzata dall’impotenza dei suoi sudditi, che hanno perduto la propria facoltà di parlare e di agire insieme»¹¹. Essa contraddice «la condizione umana essenziale della pluralità, dell’agire e parlare insieme, che è la condizione di tutte le forme di organizzazione politica»¹². Dove serpeggia questa forma di *impotenza*, allora lì c’è il germe della tirannia, lì c’è l’ombra del tiranno. Se rovesciamo lo schema logico che sottende questa evidenza possiamo certamente affermare che per impedire che questa forma di governo, o forma di vita, prevalga è necessario esercitare il *potere dello stare insieme/stare con*.

Questa essenziale e speciale forma dell’*esserci*, per non contraddire sé stessa, deve essere caratterizzata dalla *pluralità* dei corpi, delle voci e dei volti – di corpi in azione, di voci parlanti, di volti espressivi. Con Adriana Cavarero potremmo dire che questa *forma pura* del politico – messa in evidenza da Arendt – è il luogo *sorgivo* del *potere*, il quale può scaturire solo là dove gli esseri umani (e, aggiungiamo, “altro che umani”) *agiscono insieme*. Il *potere* è – alla radice – la possibilità di questo accadere plurale. La parola stessa *potere* indica il suo carattere potenziale, esso è sempre un *poter-essere* e per questo coincide con le condizioni che consentono il suo *sgorgare*. «Il potere è realizzato solo dove parole e azioni si sostengono a vicenda, dove le parole non sono vuote e i gesti non sono brutali»¹³. È questa forma di potere che mantiene in vita la sfera pubblica, lo spazio potenziale dell’apparire dei viventi l’uno all’altra, riconoscendosi nelle loro differenze. Le forme concrete di riconoscimento e partecipazione alla sfera pubblica determinano le *forme di governo*. Ecco perché il potere, in questa prospettiva, deve essere diffuso, condiviso, non verticistico ed estraneo alle logiche coercitive della violenza. Se il potere si concentra nel governo, che a sua volta impedisce lo stare insieme dei corpi, il loro prendere parola, il loro *con-spirare*, non resta che la violenza e la forza, che atrofizzano la sfera pubblica provocando la morte di qualsiasi corpo politico.

Per dirla ancora con Adriana Cavarero, non si tratta di lottare per il potere, ma di praticare un’altra forma di potere che sia diffuso e che ci permetta di attingere alla stessa «*sorgente plurale del potere* che genera, alimenta e delimita lo spazio dell’interazione»¹⁴. Questo spazio, che è lo spazio plurale dell’apparire incarnato di soggetti strutturalmente irrelati, coincide con quello che Arendt chiama lo *spazio pubblico*. È solo in questa dimensione che possiamo fare esperienza della *felicità pubblica*, ovvero, dell’emozione autenticamente gioiosa che è potenzialmente esperibile da chiunque partecipi a dei momenti sorgivi del *politico*. La filosofa e politologa italiana rende esplicito questo concetto recuperando e facendo interagire l’etimologia latina e inglese del termine “felicità”. Nella sua radice latina *felix* – che riprende la matrice greca *phyo* – felicità richiama la *fecondità*; mentre nella sua etimologia inglese *happiness* ha la stessa radice del verbo (*to*) *happen*, -hap, che a che fare con l’*eventualità*. Nella lettura arendtiana di Cavarero queste due etimologie non sono alternative, ma convergenti. La *fecondità*, la *sorgività*, «funziona come condizione onto-

⁹ ARENDT 2008, 59.

¹⁰ ARENDT 2008, 59.

¹¹ ARENDT 2005, 149.

¹² ARENDT 2005, 149.

¹³ ARENDT 2005, 146.

¹⁴ CAVARERO 2019, 21.

logica dell'azione politica e perciò della felicità pubblica»¹⁵, ma la felicità pubblica «non è qualcosa di programmato e calcolato, bensì, capita quando gli esseri umani agiscono di concerto»¹⁶.

Essa è data dal nostro *interagire plurale su uno spazio pubblico condiviso*, la qual cosa significa che

«la politica non è dell'ordine dell'essere ma della relazione, evenemenziale e sempre contingente, tra una serie di attori, plurali e distinti, che danno vita ad uno spazio *fisico* di incontro¹⁷; che la pluralità «è carattere coestensivo dell'agire»¹⁸; che «la politica comincia solo quando si ripete il gesto che dà origine al mondo: quella nascita che ci consegna al mondo nel segno dell'unicità»¹⁹.

Dunque, se *idiota* è chi riesce a fare solo esperienze private perché preda dell'*angoscia relazionale*, vittima dell'impotenza di sentirsi inadeguato e di non avere scampo a relazioni deludenti; *felice* sarà chi *prende parte* alla faticosa costruzione di un *mondo in comune* come atto di *re-esistenza* contro ogni forma di tirannia, assumendosi il rischio e la gioia di essere *vulnerabile*, cioè ontologicamente *aperta* alla relazione con l'altro. *Fare spazio comune* in questa prospettiva significa creare *spazi sorgivi*; rendere il *potere* diffuso, aprendo interstizi nello spazio apparentemente compatto e imm modificabile delle società segnate dallo sfruttamento e dalla violenza; «inselvaticare il mondo»²⁰ fiorendo fra le crepe delle sue sontuose rovine; *istituire* nuove forme (giuridiche, politiche, economiche, sociali) dell'*essere in relazione* – capaci di ramificarsi e amplificare le possibilità concrete di un altro *mondo possibile*.

In queste pratiche, di cui bisogna avere estrema cura, ci sono i presupposti per un nuovo diritto, per nuove forme di governo, per una nuova *razionalità* capace di *cercare, creare, immaginare e sentire* nuovi legami, piuttosto che separare e mortificare. Perché ciò avvenga bisogna *coltivare l'eventualità* di spazi sorgivi, prepararsi all'inatteso, o, per dirla con Stengers, richiamata da Nicola Manghi²¹, si tratta di «pensare il possibile contro il probabile»²².

3. Lo "spazio" che abbiamo in comune

Per avviare un tale cambio di paradigma dobbiamo, probabilmente, riconsiderare la nozione stessa di spazio, con cui categorie come "pubblico", "privato", "intimo" e "comune" interagiscono. Dal punto di vista giuridico, un prezioso spunto ci viene offerto da un maestro del diritto come Stefano Rodotà che auspicava la "costituzionalizzazione della persona"²³, superando la tradizione giuridica, di matrice tedesca, che fa prevalere una nozione astratta del soggetto e che ha come presupposto categoriale una distinzione tra persona fisica e persona giuridica. Kelsen, che è il maggior interprete di questa tendenza, si spinge fino all'asserzione secondo cui «la cosiddetta persona fisica non è [...] un uomo, bensì l'unità personificata delle norme giuridiche che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo»²⁴. Insomma, come sottolinea lo stesso Rodotà, per questa via la "persona" diventa «un puro centro di imputazione di situazioni giuridiche»²⁵. Con il paradigma costituzionale, all'opposto, assume rilievo la dignità umana, il carattere sociale del-

¹⁵ CAVARERO 2019, 67.

¹⁶ CAVARERO 2019, 72.

¹⁷ MORMINO 2020.

¹⁸ MORMINO 2020.

¹⁹ MORMINO 2020.

²⁰ FERRAN et al. (eds.) 2019.

²¹ STENGERS 2021, 26.

²² STENGERS 2013, 92.

²³ RODOTÀ 2012, 153.

²⁴ KELSEN 1996, 198.

²⁵ RODOTÀ 2012, 151.

la persona, il suo essere soggetto incarnato. Bastano qui i riferimenti agli articoli 2, 3, 32 della Costituzione italiana per constatare che il centro di gravità della nostra “Legge fondamentale”²⁶ è il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, c.2 Cost.).

Intersecando questa nozione con il portato teorico delle *Environmental Humanities*²⁷, delle *Ecologie politiche*²⁸ e dei femminismi contemporanei che praticano pensiero e fabulazioni nel nuovo orizzonte ecologico²⁹, emerge con chiarezza che non possiamo pensare la persona umana, specie se la guardiamo dalla lente costituzionale, sradicata dalla rete della vita. Questo per una semplice osservazione: «il lavoro di riproduzione e rigenerazione dei sapiens è transspecie, le sue condizioni di possibilità sono garantite dalla Terra e da tutti gli esseri che la popolano, il suo stesso divenire è il risultato dello sforzo congiunto di batteri, primati, oceani e ghiacciai. [...] la nostra salute è interrelata a molteplici variabili viventi e non viventi all’interno dei sistemi simpoietici che fanno la Terra»³⁰. È lecito allora chiedersi con Donna Haraway «perché i nostri corpi dovrebbero terminare con la pelle?»³¹ visto che a livello sia microscopico che macroscopico viviamo in simbiosi con altre forme di vita? A livello cellulare, ad esempio, è cosa nota che i mitocondri sono di origine batterica e sono le “centraline energetiche delle cellule”, le quali senza il loro contributo non potrebbero svolgere le loro funzioni. Tutte le cellule eucariote, cioè tutte le cellule animali (e dunque anche le nostre) sono organismi simbiotici. Il corpo umano stesso, considerato nella sua unità complessa, quanto vivrebbe senza ossigeno, cioè senza il lavoro fotosintetico della comunità vivente delle piante e dei vegetali? E quanto resisterebbe senza nutrirsi di tutto ciò che quotidianamente cresce dal suolo, grazie al meticoloso lavoro di microrganismi, insetti, volatili, ecc. ecc.? Queste brevi considerazioni, credo, ci inducono a riflettere sul fatto che non possiamo pensare la persona umana astratta dalle interrelazioni con il vivente. Ecco perché ho, già altrove, avanzato l’ipotesi di “costituzionalizzazione dello spazio”³².

Attraverso il paradigma costituzionale, infatti, lo spazio può assumere una dimensione sociale ed ecologica, può diventare il luogo in cui le relazioni infra-specie e intra-specie si fanno concrete. In questa chiave esso può risuonare come “spazio-in-comune di libertà”³³, il luogo dello scambio ma anche il luogo dell’abitare, dell’imparare a riabitare in quanto la nostra interrelazione con esso è mediata dall’esercizio di quei diritti fondamentali che sono il principio stesso della Costituzione.

In questa prospettiva lo spazio funzionalizzato alla dinamica relazionale è, forse, una delle novità più importanti introdotte dal paradigma costituzionale, in quanto permette agli abitanti umani e “altro che umani” – insediati in un luogo, o suoi ospiti transitori – di connettersi, di svelare le connessioni profonde che sostengono la fitta “rete della vita”³⁴. Per cui lo spazio, nella sua complessità e porosità, è agente attivo nella produzione delle relazioni, e insieme è il prodotto delle relazioni che contribuisce a istituire. Questa coproduzione di spazi-di-relazione passa per il valore d’uso che hanno i corpi nello spazio e lo spazio attraverso i corpi; è attraverso l’uso condiviso e cooperativo che facciamo del corpo spazializzato e dello spazio incorporato che il mondo *si fa* nella sua molteplicità. Per questa via il tema centrale, non solo giuridicamente parlando, diventa l’accesso alle risorse presenti nello spazio insieme alle loro forme d’uso e non il loro possesso. Difatti, nella trama costituzionale la proprietà – che lungo tutta la modernità è stata segnata dalla dinamica delle *enclousures* – è relativizzata e intrinsecamente orientata alla

²⁶ Art. XVIII delle *Disposizioni transitorie e finali*.

²⁷ ARMIERO et al. (eds.) 2021.

²⁸ ECOLOGIE POLITICHE DEL PRESENTE (eds.) 2021.

²⁹ BALZANO et al. (eds.) 2022.

³⁰ BALZANO et al. 2022, 27.

³¹ HARAWAY 2018, 79.

³² CAPONE 2020, 84 ss.

³³ CAPONE 2020, 21.

³⁴ CAPRA 2010.

funzione sociale³⁵ e lo spazio, inteso come paesaggio dall'art. 9 e non come mero supporto catastale, è funzionalizzato al perfezionamento del regime democratico e al soddisfacimento e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana, ovvero alla sua piena realizzazione, come singolo e come appartenente ad una comunità ecologica, abitata da non solo umani.

Insomma, ritornare con un pensiero nuovo negli spazi che finora abbiamo attraversato come semplici supporti logistici e con cui abbiamo interagito invisibilizzando la molteplicità di forme di vita da cui sono caratterizzati, ci dà la possibilità di reinventare una relazione con le "cose" del mondo. Se da questa prospettiva pensiamo al paesaggio, al mondo rurale o al cosiddetto "mondo naturale" (un'astrazione, o meglio, un artificio speculativo per reificare l'ambiente circostante); o se rivalutiamo il rapporto (intra-specie) tra noi esseri umani, considerando anche la relazione (infra-specie) che intratteniamo con le altre forme di vita, diventa ineludibile pensare e immaginare nuovamente il tipo di ibridazione che dobbiamo stringere con tutte le altre specie viventi che abitano la comunità biotica e che costituisce quello che Lovelock chiama "Gaia"³⁶. Dentro questo mondo ripensato, con un pensiero nuovo, un piccolo spazio urbano, un luogo anche di dimensioni ridotte è connesso nella rete complessa della vita e questa interazione tra spazi, vita sociale, democrazia, paesaggio richiede un profondo ripensamento del nostro rapporto con noi stessi e con le cose con cui e attraverso cui viviamo.

Per dirla ancora più chiaramente, tutti gli esseri viventi sono costitutivamente soggetti in relazione, realtà irrelate, embricate nella trama della vita. E se è vero che l'essere umano si fa umano nelle relazioni interumane questo non può giustificare l'invisibilizzazione del vivente e la sua colonizzazione. Le altre specie viventi sono tra noi, sono in noi e in tantissimi casi, con brutale cinismo, letteralmente ci nutriamo di loro (ogni anno vengono macellati 170 miliardi di animali non umani a fronte di 8 miliardi di umani). Si tratta allora di riconnetterci e per fare questo occorre ripensare gli strumenti anche giuridici, forse soprattutto giuridici, che regolano il nostro agire, cercando però di non cadere nel tranello della romanticizzazione antropocentrica, per cui saremo noi, da soli, a salvare il pianeta. Per farlo dobbiamo pensare alle relazioni come una forma di cura, come un modo per riparare i mondi che abitiamo. Del resto, come scrive María de la Bellacasa «affinché la vita possa continuare nei e con i suoi processi, è necessario che la materia che la costituisce sia nutrita e il suo fluire favorito»³⁷.

Nel paradigma costituzionale potremmo ritrovare le risorse di pensiero giuridico, culturale e politico per consentirci – anche alla luce della recente riforma costituzionale³⁸ e degli avanzamenti presenti in tal senso nelle esperienze sudamericane³⁹ – di "re-inventare" completamente lo spazio terrestre⁴⁰. Se concepito in questa chiave, aumenta la possibilità di ripensare i rapporti umani e i rapporti infra-specie, che in questo momento sono occlusi da una mentalità limitante e tesa prevalentemente a estrarre valore economico da tutto ciò che incontra, spingendo l'intera umanità nella catastrofe

³⁵ RODOTÀ 2013; MADDALENA 2020.

³⁶ LAVELOCK 2011.

³⁷ BELLACASA 2022, 141.

³⁸ Proposta di legge costituzionale n. 3156-B, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, approvata dalla Camera e dal Senato e trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 novembre 2021. Il testo dell'art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale è il seguente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. / Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. / Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il testo dell'articolo 41, invece, così recita: «L'iniziativa economica privata è libera. / Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. / La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» (in grassetto le parti aggiunte).

³⁹ In tal senso, per individuare le potenzialità e le criticità del paradigma costituzionale nella prospettiva della "politica costituzionale" vedi CARDUCCI 2016, 2018.

⁴⁰ FERRAJOLI 2022.

ecologica. Dinanzi a questo bivio l'intensificazione e l'estensione del paradigma costituzionale, anche oltre gli stati nazionali⁴¹, pare – sul piano giuridico e politico – un modo efficace per ancorare le democrazie nazionali alle garanzie dei diritti fondamentali, in chiave transpecista.

4. *Dal dove del diritto al qui dei diritti, passando per i "beni comuni"*

Per questa via, se consideriamo che il diritto ha «necessariamente bisogno di un *dove*»⁴² entro cui essere effettivo e che i diritti fondamentali, garantiti tutelati e promossi dalla Costituzione, necessitano di un *dove* attraverso cui e con cui essere esercitati; e se consideriamo anche che il diritto dispone e regola fenomeni sociali complessi e che i diritti performano il diritto stesso attraverso la continua produzione di spazio, entro cui il *dove* costitutivo dell'esperienza giuridica è trasmutato in un *qui* (un luogo) denso di relazioni, allora dobbiamo trovare il modo (ora) di rendere generativa di effetti concreti questa tensione.

Va detto che la dinamica ricorsiva fra diritto e diritti è già viva nell'impianto costituzionale laddove c'è un continuo scambio tra norme costituzionali e leggi ordinarie garantito dal controllo di legittimità costituzionale. Questo, come scrive Calamandrei, produce un doppio vincolo, giuridico e politico, per cui: «non [si] può fare contro la Costituzione, [si] deve fare secondo la Costituzione»⁴³.

Nell'ultimo decennio il tentativo di tenere viva questa tensione e renderla proliferata di effetti concreti anche sul piano del diritto ha permesso di elaborare una categoria giuridica e politica che può contribuire a rendere effettiva la prospettiva indicata.

Faccio riferimento ai "beni comuni" che in questi anni si sono dati come un potente dispositivo di trasformazione del mondo delle relazioni inter-extra-umane. Al centro di questa forma di interazione vi è l'esercizio dei diritti fondamentali nella loro dimensione sistemico-ecologica. Le cose, i beni, gli umani e tutto ciò che è altro che umano, in questa comunanza fatta di interconnessioni sempre mutevoli, trasformano lo spazio in luoghi del vivere e della convivialità in cui a prevalere è il valore d'uso collettivo fondato su pratiche di cura; luoghi attraverso cui è possibile ri-produrre la condizione prima affinché questa forma "inattesa" dell'incontro possa darsi, ovvero, la vulnerabilità – intesa come presupposto ontologico ed epistemologico dell'essere aperto/esposto all'incontro.

I beni comuni, in tal senso, mettono in discussione le forme d'uso esclusive dello spazio e dei beni, che dai primi anni Novanta sono invece diventati sempre più il cardine di una visione privatistica e contrattualistica dell'esistente; l'individuo è sciolto dalla sua egoica astrattezza e messo in contatto con la sua intima natura relazionale.

Proviamo ora a guardare questo tema più nel dettaglio, cercando di tracciare alcune delle traiettorie che innervano il discorso sul tema e infine fare il punto sulle proposte di legge sul tema. Per farlo, useremo un linguaggio meno evocativo e costruttivo di senso, al fine di calarci con più precisione *in medias res*.

Quando parliamo di beni comuni intendiamo quelle cose, materiali e immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e soddisfano bisogni socialmente ed ecologicamente rilevanti, servendo immediatamente la collettività, la quale, in persona dei suoi componenti è ammessa istituzionalmente all'uso, alla gestione e al godimento in forme dirette, partecipate e non esclusive dei beni comuni a tutela delle generazioni presenti e future e del loro contesto ecologico.

⁴¹ FERRAJOLI 2022, 14 ss.

⁴² BERNARDINI, GIOLO 2021, 7 ss.

⁴³ CALAMANDREI 1956.

Questa definizione riprende, in parte, il cuore dell'elaborazione compiuta sul tema dalla Commissione sui beni pubblici presieduta da Stefano Rodotà e istituita il 21 giugno 2007, con decreto del ministro della Giustizia, al fine di elaborare uno schema di legge delega «per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici»⁴⁴. Una definizione, quella della Commissione Rodotà, per molti profili problematica e contraddittoria⁴⁵ ma che ha il merito di aver riconosciuto il nesso esistente fra taluni beni e l'esercizio dei diritti fondamentali. Questa *tessitura* è potentemente generativa perché attraverso di essa è possibile constatare che i beni comuni sono *creati* dall'esercizio stesso dei diritti fondamentali⁴⁶ e pertanto presuppongono sempre una *comunità di riferimento* nel processo del loro riconoscimento. Inoltre, mettono in luce il fatto che i diritti fondamentali per essere efficaci non solo necessitano di una dimensione ecologica e collettiva ma hanno sempre bisogno di *fare uso/avere cura* dello spazio e dei beni che lo costituiscono, in una modalità che sfugge alla logica proprietaria⁴⁷.

Una dimensione, quest'ultima, che irretisce quasi totalmente il *mondo dei beni* e delle persone nell'ottica esclusiva del valore di scambio e dell'utilitarismo. Per questo motivo, secondo la Commissione, i beni comuni sono da intendersi a *titolarità diffusa*. Questa indicazione, però, nello schema di legge delega resta una formula indecisa alludendo ad un *oltre* il pubblico e il privato che ha ingenerato non poche difficoltà interpretative⁴⁸. Più coerente appare, invece, l'interpretazione che della stessa espressione dà Paolo Maddalena, giurista e giudice emerito della Corte costituzionale. Per beni a *titolarità diffusa*, Maddalena intende i beni di *appartenenza collettiva* (*beni pubblici in proprietà collettiva demaniale*) di cui lo Stato e gli enti territoriali – in quanto enti esponenziali della collettività⁴⁹ – sono titolari al solo fine di garantirne l'accessibilità e la fruibilità collettiva, in base ai principi democratici di *partecipazione* (Art. 3, comma 2 Cost.) e *sussidiarietà* (art. 118, comma 4 Cost.; TUEL, L. 267/2000, art. 3, comma 5). La “fruizione collettiva”, infatti, «può esistere solo se si ammette una “proprietà collettiva” dei beni»⁵⁰.

I beni comuni, pertanto, non sono da intendersi come un'ulteriore fattispecie. Essi sono piuttosto una *qualità emergente* dalla trama relazionale di cui sono costituiti i beni stessi. *Qualità* che intensifica la relazione tra *mondo dei beni* e *mondo delle persone* già istituita dal paradigma costituzionale. Ration per cui sarebbe più opportuno dire «*più che pubblico più che privato, comune*»⁵¹ in luogo del motto «*oltre il pubblico, oltre il privato, il comune*»⁵². In sostanza, l'introduzione della nozione dei beni comuni crea un *campo di interazione* che permette di rivisitare categorie quali la *proprietà*, rivitalizzando la richiamata prospettiva costituzionale, che dalla seconda metà del Novecento rappresenta forse l'unico vero e proprio *scandalo* (pietra di inciampo) in campo giuridico e politico⁵³.

Dunque, i beni riconosciuti come beni comuni assumono (rivitalizzandole) le qualità proprie del *Demanio* – cioè sono da intendersi *fuori commercio, inalienabili e inusucapibili* – ma in quanto *comuni* essi manifestano un *aliquid novum*, ovvero non possono essere *sdemanzializzabili* e implicano necessariamente la più ampia partecipazione possibile nell'uso, nel governo e nella loro gestione, configurandosi in tal modo come vere e proprie *istituzioni* democratiche a garanzia dell'effettivo esercizio e soddisfacimento dei diritti fondamentali.

Questa prospettiva, come abbiamo già detto, ha come punto focale il dettato costituzionale. In particolare, attraverso la nozione dei beni comuni, viene in rilievo la *funzione sociale* che deve

⁴⁴ MATTEI et al. (eds.) 2007; (eds.) 2010.

⁴⁵ MADDALENA 2020, 83 ss.; 2021.

⁴⁶ RODOTÀ 2018.

⁴⁷ CAPONE 2020, 102 ss.

⁴⁸ MADDALENA 2020 83 ss.

⁴⁹ GIANNINI 1963.

⁵⁰ MADDALENA 2021.

⁵¹ CAPONE 2020.

⁵² MARELLA (eds.) 2015.

⁵³ FIORAVANTI 2009, FIORAVANTI 2020; MADDALENA 2020; RODOTÀ 2012.

svolgere la *proprietà*, sia essa pubblica che privata (art. 42 Cost.)⁵⁴; *funzione* da non intendersi come limite esterno ma come elemento strutturale del regime proprietario. Valga come formula l'espressione lapidaria di Perlingieri, il quale afferma: «la proprietà pubblica è funzione sociale, la proprietà privata *ha* funzione sociale»⁵⁵. In tal senso è possibile superare un approccio patrimoniale che intende i beni pubblici solo come mezzi per soddisfare gli interessi esclusivi dello Stato-apparato. All'opposto, lo Stato, in relazione a determinati beni, è da intendersi come Stato comunità che ha il compito di tutelare e garantire gli interessi collettivi dell'intera comunità, a cui quei beni appartengono a titolo di sovranità⁵⁶. Questo *interesse collettivo* si proietta sia sulla proprietà privata, che infatti è *riconosciuta e garantita* dalla legge «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» (art. 42, comma 2, Cost.), sia sull'iniziativa economica privata, che è libera ma «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (Art. 41, Cost.).

A questo punto, seguendo la riflessione preziosa di Paolo Maddalena, è possibile meglio precisare anche la definizione di *bene in senso giuridico*. Esso

«deve essere tale da comprendere, oltre ai beni che possono essere oggetto di diritti individuali, anche i beni che possono essere oggetto di diritti collettivi, e pertanto occorre aggiungere alla definizione di cui al vigente art. 810 del codice civile anche il riferimento ai beni che sono oggetto di “tutela giuridica”. Si pensi alla biosfera, agli ecosistemi, alla comunità biotica, ecc., i quali sono certamente beni, ma non rientrano affatto in detta definizione. Occorre poi, ovviamente, far riferimento, non solo alle cose materiali, ma anche alle cose immateriali, tra le quali rientrano i servizi, le servitù pubbliche, e così via dicendo»⁵⁷.

Questa vera e propria rivoluzione concettuale non può tradursi in norme efficaci se non viene superata la contraddizione persistente nel nostro ordinamento giuridico tra il Codice civile risalente al 1942 – che ha come suo cardine la tutela della proprietà privata – e la Costituzione entrata in vigore nel 1948 – che ha come suo cuore pulsante il pieno e libero sviluppo della persona, come singolo e come parte di un contesto sociale ed ecologico. Da qui discende la necessità di costituzionalizzare il Codice civile aggiornando le definizioni di “proprietà privata” e di “demanio”.

Quanto alla nuova definizione di “proprietà privata” – *proprietà* di cui oggi il proprietario può *godere e disporre* «in modo pieno e esclusivo» (art. 832 del Codice civile) – Paolo Maddalena, in quanto ispiratore di uno dei Disegni di Legge presentati in Parlamento, propone il seguente articolato: «il proprietario gode della cosa, assicurandone la sua funzione sociale. Dispone della cosa in modo da non contrastare l'utilità pubblica e di non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»⁵⁸. Una proposta chiara (ed elegante sotto il profilo stilistico) che accorda la disarmonia tra Codice civile e Costituzione.

Per quanto riguarda, invece, la nuova definizione del *Demanio* – che il Codice civile riduce ad una muta elencazione – ancora Maddalena suggerisce di ricorrere a una definizione ermeneutica, che indichi i *criteri di individuazione* dei beni demaniali, piuttosto che una loro elencazione tassonomica, la quale è di fatto impossibile. A tal proposito scrive:

«In questa prospettiva, occorre tener presente il carattere dinamico della nostra Costituzione, il cui fine, come si è già sottolineato, è quello del libero svolgimento della persona, la sua partecipazione alla vita pubblica, l'eguaglianza e la libertà dei cittadini, l'esercizio dei diritti fondamentali (art. 3, comma

⁵⁴ RODOTÀ 2013; PERLINGIERI 2012, PERLINGIERI 2006; MADDALENA 2014.

⁵⁵ PERLINGIERI 2006, 632.

⁵⁶ GIANNINI 1971; GIANNINI 1963; MADDALENA 2014; 2021.

⁵⁷ MADDALENA 2021.

⁵⁸ DdL n. 1436/2019, prima firmataria la senatrice P. Nugnes.

2, Cost.), nonché il progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.). Appare allora evidente che una definizione dei criteri di individuazione dei beni in proprietà pubblica dovrebbe far riferimento ai beni che per le loro caratteristiche sono in grado di garantire, non solo la “sovranità” dello Stato comunità, e quindi la sua “esistenza” e la sua “identità”⁵⁹, ma anche il perseguimento di detti fini, e soprattutto l’esercizio dei diritti fondamentali»⁶⁰.

In questa ottica costituzionale fanno parte del demanio

«la biosfera, il territorio, l’ambiente, l’ecosistema, i beni paesaggistici e storici, i limiti posti alle proprietà private a tutela del paesaggio, dell’ambiente, dei centri storici, ecc., il demanio naturale di cui all’art. 822 del codice civile (unitamente a quelli della stessa natura collocati nel secondo comma dell’art. 826 dello stesso codice), nonché i beni che, ai sensi dell’art. 43 della Costituzione, dovrebbero essere in mano pubblica, e cioè le industrie strategiche, i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia e le situazioni di monopolio»⁶¹.

Insomma, secondo la prospettiva di Paolo Maddalena si profila l’inedita categoria del *Demanio costituzionale*⁶², che metterebbe ordine in una disciplina ancora tanto oscura.

Questa nuova disciplina dei *beni pubblici in proprietà collettiva demaniale* dovrebbe sancire, non solo ciò che è già previsto dalla codicistica e cioè la loro *inalienabilità, inusucapibilità e inespropriabilità*, ma anche la loro *non sdemanibilità*, trattandosi di beni «la cui funzione è quella di salvaguardare la stessa identità e esistenza dello Stato comunità, nonché l’esercizio dei diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo»⁶³.

Viene così a scomparire l’ambigua distinzione presente nel Codice civile tra *Demanio* e *Patrimonio indisponibile* e si chiarisce, altresì, la differenza tra il *Demanio*, ovvero (è bene ripeterlo) i beni appartenenti allo Stato comunità a titolo di sovranità – cioè a garanzia della loro appartenenza collettiva – e i beni patrimoniali dello Stato-apparato (il cosiddetto *Patrimonio disponibile*) – cioè quei beni posseduti a titolo di proprietà privata da parte degli enti pubblici per lo svolgimento della loro attività economica e amministrativa.

A questo punto del discorso appare evidente che la nozione di beni comuni viene a coincidere perfettamente con la nuova nozione di *beni pubblici in proprietà collettiva demaniale* (o detto altrimenti *Demanio costituzionale*) facendo *emergere* – in virtù dell’*appartenenza collettiva* dei suddetti beni – ulteriori *qualità* come ad esempio il diritto d’uso collettivo e i corrispettivi diritti di *gestione, partecipazione e autodeterminazione* a tutela del bene e a garanzia delle generazioni presenti e future. Queste *qualità emergenti* vanno ad implementare i diritti di fruibilità e accessibilità collettiva già previsti per i beni demaniali classicamente intesi. Questo richiede un aggiornamento degli istituti partecipativi che nel *campo di interazione* generato dalla nozione dei beni comuni vanno radicalmente ripensati e democratizzati e in alcuni casi creati *ex novo*. Tutto ciò si proietta e riverbera anche sul campo del privato. Quando, infatti, beni comuni vengono rilevati fra i beni di proprietà privata su di essi possono essere fatti gravare diritti d’uso civico e collettivo, vincoli paesaggistici e essere dichiarati di interesse culturale sottoponendoli a tutela, al fine di salvaguardare il bene e la sua funzione sociale per le presenti e future generazioni. Nei casi di imprese di interesse nazionale si può procedere – secondo l’art. 43 della Costituzione – alla loro nazionalizzazione o socializzazione. Nel caso di beni abbandonati – di cui non è rinvenibile alcun titolare e nemmeno sono oggetto di azione di rivendicazione – essi ritornano *ope constitutionis* nella proprietà pubblica.

⁵⁹ PETRACCA 2021.

⁶⁰ MADDALENA 2021.

⁶¹ MADDALENA 2021.

⁶² MADDALENA 2022.

⁶³ MADDALENA 2021.

Questo impianto di recente è stato arricchito dalla legge n. 168 del 2017 grazie alla quale – in attuazione degli artt. 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione – «la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» (art. 1), assegnando loro come regime giuridico quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusufruttibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3, comma 3); facendo gravare su di essi il vincolo paesaggistico (art. 3, comma 6), così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. A queste condizioni la legge prevede che la Repubblica riconosca e tuteli i diritti d’uso e di gestione dei beni di collettivo godimento (art. 2, comma 2) e che questi siano amministrati dagli enti esponenziali delle comunità titolari o in mancanza di essi dai Comuni con amministrazione separata (art. 2, comma 4).

Sul tema si sta discutendo molto, cercando di affrontare anche alcune contraddizioni aperte dalla Legge, specie in riferimento al tema della gestione economica da parte degli enti giuridici esponenziali delle comunità titolari⁶⁴. Nonostante ciò, come è stato scritto dalla Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, non va dimenticato che

«i Domini Collettivi sono la testimonianza di una storia vivente, di una storia vissuta in tempi lunghissimi, con itinerari che possono tranquillamente farsi risalire a momenti assai precedenti alla modernità e che si perdono spesso in età assai remote. Non è un legislatore che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati all’origine della loro costituzione. È vero esattamente il contrario: legislatori e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli, o, almeno, per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese»⁶⁵.

Per avere contezza della consistenza del fenomeno basti citare i dati dell’ISTAT, che nel 2010 in collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva – nell’ambito del Censimento dell’Agricoltura – ha censito le proprietà collettive sul territorio nazionale, indicando come dei quasi 17 milioni di ettari di terreno agricolo in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77%) risulta appartenere a Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive. Di queste l’82% sono ubicate in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura.

In estrema sintesi, da questa intensificazione del paradigma costituzionale, provocata dal *campo di interazione* generato dai beni comuni, e in virtù delle innovazioni introdotte dalla legge sui Domini collettivi, la nozione di *Proprietà* risulterebbe così suddivisa: A) *Demanio costituzionale* (di cui i Beni pubblici, i Beni comuni, i Domini collettivi e i “vincoli” posti alla proprietà privata e collettiva ne sono un’espressione); B) *Proprietà privata* (sia in capo a singoli che in capo a enti pubblici). In questa articolazione riverbera la *summa divisio*, intuita da Gaio, tra *Res extra commercium* e *Res in commercio*⁶⁶, che aiuta anche a chiarire quanto previsto dall’art. 42 della Costituzione laddove è scritto che «La proprietà è pubblica o privata».

Ad oggi, nonostante queste premesse costituzionali, che renderebbero più agevole un inquadramento legislativo, non esiste ancora una legge che definisca, regoli, tuteli e garantisca i beni comuni. Sono, però, depositate in parlamento sei testi tra proposte e disegni di legge⁶⁷, che nel frattempo – in attesa della discussione parlamentare – sono oggetto di studio da parte di una Commissione popolare⁶⁸ autoconvocata dalle tante realtà che in questi ultimi dieci anni hanno sperimentato la pratica e la cura dei beni comuni.

⁶⁴ MANGONE et al. 2018; ROSATI 2019.

⁶⁵ CNPC 2017.

⁶⁶ MADDALENA 2022.

⁶⁷ S. 2031/2010 (F. Casson); S. 1436/2019 (P. Nugnes); C. 1617/2019 (S. Fassina); C. 1744/2019 (G. D’Ippolito); S. 1999/2020 (F. Laforgia); S. 2610/2022 (P. Nugnes).

⁶⁸ <http://www.commissione popolarebenicomuni.it>.

5. *Sei proposte di legge*

Per finire, a conclusione di questo saggio, è forse utile presentare in maniera schematica e sintetica i sei testi depositati in Parlamento, così da permettere ai lettori e alle lettrici e alla comunità di ricerca di poter avere a disposizione una lettura comparata delle diverse proposte e poter avere contentezza delle tendenze in atto a livello legislativo.

Per lasciare quanto più libero il campo delle interpretazioni e delle valutazioni critiche proverò ad essere meramente descrittivo e in appendice a questo paragrafo propongo delle tabelle comparative, articolate per nuclei tematici, al fine di consentire un confronto fra i diversi testi di Proposta o Disegni di Legge presentati in Parlamento.

Partiamo col dire che le proposte presentate possono dividersi in due gruppi: uno ispirato dalla proposta di Legge delega elaborata dalla cosiddetta “Commissione Rodotà”⁶⁹ e l’altro dalla riflessione giuridica di Paolo Maddalena, che negli anni si è fatto promotore di numerose iniziative pubbliche mediante l’associazione “Attuare la Costituzione”⁷⁰.

Per una comparazione fra i due diversi approcci prenderò in esame i Disegni di Legge depositati più recentemente che implementano le proposte precedenti. Nello specifico farò riferimento a quello di Laforgia⁷¹, per le proposte ispirate dalla Commissione Rodotà, e ai due di Nugnes⁷², per le proposte ispirate da Paolo Maddalena e dalle attività di approfondimento dell’Associazione “Attuare la Costituzione”.

Per quanto riguarda la prima proposta in esame, la numero 1999, intitolata *Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente* composta da 10 articoli e presentata il 2 novembre 2020 dai senatori Francesco Laforgia (primo firmatario), Roberto Rampi e dalla senatrice Simona Nocerino, va innanzitutto messo in evidenza la novità introdotta rispetto al Disegno di Legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà, e cioè l’introduzione della nozione di “ambiente”.

I proponenti, infatti, rilevano come in nessun testo normativo è dato di rintracciare una completa definizione giuridica autonoma e concreta di “ambiente”, nonostante i richiami presenti nel riformato articolo 117 della Costituzione.

«L’intenzione – scrivono i proponenti nella relazione introduttiva al Disegno di Legge – è quella di affermare il principio che l’ambiente deve essere tutelato, conservato e preservato (in tutto o in parte), non solo perché esso ha un valore intrinseco in sé, ma anche per il valore, strumentale, che esso possiede per gli esseri umani»⁷³.

La proposta – in linea con il testo della Commissione Rodotà – prosegue proponendo la modifica della nozione di “bene” contenuta nell’articolo 810 del Codice civile «dando il giusto risalto alla sua idoneità ad arricchire la persona umana»⁷⁴. Questo cambio di prospettiva permette, secondo i proponenti, di temperare «la matrice venale-patrimoniale del bene con un approccio utilitaristico-funzionale»⁷⁵. In tal senso il bene non è considerato esclusivamente sulla base della titolarità ma per

⁶⁹ Si fa riferimento alle proposte depositate da Casson (S. 2031/2010), D’Ippolito (C. 1744/2019), (Laforgia S. 1999/2020). Per informazioni sulla genesi e gli scopi della commissione Rodotà consulta il sito internet del Ministero della Giustizia alla voce *Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) - Relazione*.

⁷⁰ Si fa riferimento alle proposte depositate da Nugnes (S. 1436/2019), Fassina (C. 1617/2019), Nugnes (S. 2610/2022).

⁷¹ Il testo del Disegno di Legge è consultabile sul sito internet del Senato nella sezione “Leggi e documenti/Disegni di legge”.

⁷² I testi dei Disegni di Legge sono consultabili sul sito internet del Senato nella sezione “Leggi e documenti/Disegni di legge”.

⁷³ LAFORGIA et al. 2020, 3 s.

⁷⁴ LAFORGIA et al. 2020, 4.

⁷⁵ LAFORGIA et al. 2020, 4.

la sua dimensione funzionale, tenuto conto delle cosiddette “fasce di utilità” che il bene stesso può esprimere. Contestualmente, la nuova formulazione dell’articolo 810 del Codice civile «formalizza la rilevanza dei beni immateriali, adeguando la disposizione codicistica alla diversa realtà socio-economica e alla diffusione delle “cose incorporali” derivante dal progresso scientifico e dalla crescente attenzione di nuovi beni privi del requisito della materialità»⁷⁶.

Questa impostazione ha guidato tutto l’impianto del Disegno di Legge sia per quanto riguarda la proposta di inserire nell’ordinamento la nozione di “beni comuni”, sia la nuova divisione dei “beni pubblici”.

Per quanto riguarda i “beni comuni” si propone di introdurre un nuovo articolo nel Codice civile, l’812-bis, al fine di riconoscere normativamente peculiari beni caratterizzati dalla necessità di essere fruibili da tutti e di cui deve essere riconosciuta a chiunque l’utilizzabilità. «Si tratta di beni funzionali allo scopo dell’individuo e connessi ai diritti fondamentali, la cui utilità si manifesta proprio in questa strumentalità rispetto al godimento di tali diritti da parte della persona e che vanno curati prevalentemente nell’interesse delle generazioni future»⁷⁷. Si specifica, a differenza di quanto presente nella proposta della “Commissione Rodotà”, che tali caratteristiche non sono proprie solo delle risorse naturali ma anche dei cosiddetti “beni comuni urbani” che «stanno acquisendo sempre una maggiore forza socio-collante e generativa di legami sociali quale resistenza alla spersonalizzazione dell’era globale»⁷⁸. In questa direzione, si specifica, vanno coniugate le tutele tese a preservare e conservare le garanzie di accesso e di utilizzo, tenendo presente che la fruizione implica sempre la partecipazione democratica nella vita del bene comune.

Inoltre, a differenza del testo originario della “Commissione Rodotà”, i proponenti ritengono che non sia possibile una classificazione dei beni comuni, vista la loro estrema eterogeneità, e che pertanto si preferisce «un approccio “a geometria variabile”, idoneo a evitare interpretazioni restrittive»⁷⁹. Gli unici beni che vengono ascritti esplicitamente alla categoria dei beni comuni sono i beni compresi nella definizione di ambiente.

A sostegno della tesi dell’esistenza di una tale categoria di bene viene richiamata la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la n. 3665 del 14 febbraio 2011⁸⁰, che al fine di superare la dicotomia beni pubblici/beni privati invita a recuperare la visione di “Stato-collettività” in luogo di quella di “Stato apparato”, passando da «una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica»⁸¹.

Nel trasformare tale concetto giuridico in una specifica categoria giuridica si sono tenuti presenti alcuni punti: 1) per la fruizione collettiva dei beni comuni deve essere prevista «una peculiare e rafforzata tutela»⁸²; 2) i fruitori del bene debbono essere coinvolti «mediante forme di partecipazione alla gestione del bene»⁸³, così come previsto dal “principio di sussidiarietà” richiamato dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 3) indipendentemente dalla titolarità del bene, pubblico o privata che sia, «deve essere sempre garantita la sua fruizione collettiva»⁸⁴; 4) l’eventuale richiamo alle concessioni per la gestione dei beni comuni oltre «a frustrare l’intero innovativo impianto [...] ri-

⁷⁶ LAFORGIA et al. 2020, 4.

⁷⁷ LAFORGIA et al. 2020, 5.

⁷⁸ LAFORGIA et al. 2020, 5. Sulla necessità di riconoscere i “beni comuni urbani” ha molto insistito la “Rete Nazionale dei Beni comuni emergenti ad uso civico e collettivo” (<https://www.retebenicomuni.it/>) fin dalla sua istituzione il 19 febbraio 2019.

⁷⁹ LAFORGIA et al. 2020, 5. Su questo punto è probabile che i proponenti abbiano recepito quanto avanzato dalle altre proposte legislative che su questa questione hanno molto insistito. In tal senso vedi la PdL Fassina (C. 1617/2019) e il DdL Nuges (S. 1436/2019).

⁸⁰ Per consultare la sentenza vedi: <https://www.demaniocivico.it/public/public/886.pdf>.

⁸¹ Sentenza della Corte di Cassazione riunita in Sezioni unite, n. 3665 del 14 febbraio 2011, p. 6.

⁸² LAFORGIA et al. 2020, 5.

⁸³ LAFORGIA et al. 2020, 5.

⁸⁴ LAFORGIA et al. 2020, 6.

schierebbe di determinare una preminenza della dimensione economica in luogo della primaria rilevanza socio-utilitaristica che deve mantenere il bene»⁸⁵; 5) per evitare problematiche organico-sistematiche, è stato previsto che con legge sarà garantito il coordinamento con la disciplina degli usi civici; 6) alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque, mentre all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato.

Seguendo questa impostazione si inserisce la proposta di una tripartizione dei beni pubblici: 1) beni pubblici ad appartenenza necessaria; 2) beni pubblici sociali; 3) beni pubblici fruttiferi.

Premessa di questa suddivisione è il superamento della nozione del Demanio, che, secondo i senatori proponenti, «ha perso l'originaria concezione di beni appartenenti alla collettività a favore di un'impostazione prettamente dominicale»⁸⁶ la qualcosa ha permesso ingenti privatizzazioni «senza che ciò sia stato accompagnato da un effettivo controllo del mantenimento dell'essenziale e ontologico scopo pubblico del bene, ossia le esigenze della collettività»⁸⁷.

Tornando alla tripartizione dei beni pubblici va evidenziato che: 1) i “beni pubblici ad appartenenza necessaria” sono funzionali a soddisfare interessi generali dello Stato. Non sono né usucapibili né alienabili. Vi rientrano, fra gli altri: «le opere destinate alla difesa, le spiagge e le rade, le reti stradali, autostradali e ferroviarie, lo spettro delle frequenze, gli acquedotti, i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale»⁸⁸. La loro circolazione è consentita solo fra lo Stato e gli enti pubblici territoriali; 2) i “beni pubblici sociali” sono destinati a soddisfare i bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Vi rientrano fra gli altri: «le case di edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, gli istituti di istruzione e gli asili nido, le reti locali di servizio pubblico»⁸⁹. Suddetti beni possono circolare tra soggetti non pubblici, mantenendo però il vincolo di destinazione originario; 3) i “beni pubblici fruttiferi”, infine, sono costituiti da tutti i beni non rientranti nelle predette categorie «che vengono gestiti dalle persone pubbliche con strumenti di diritto privato»⁹⁰. Sono alienabili «solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico del bene e l'impossibilità di continuare il godimento in proprietà con criteri economici»⁹¹.

Il dispositivo centrale di questa impostazione è il “vincolo di destinazione” che è “assoluto e inderogabile” per la prima fattispecie di beni, “forte ed essenziale” per la seconda e “derogabile” per la terza. In ogni caso le prerogative pubbliche, il loro mantenimento e il loro conseguimento, sono garantite dalla proposta di aggiunta al Codice civile dell'articolo 812-*quarter*, secondo il quale è fatto obbligo che tutte le utilizzazioni da parte di un soggetto privato «debbano comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore». Viene, inoltre, sancito all'ultimo comma del medesimo articolo l'obbligo di assicurare un'adeguata manutenzione del bene e, al fine di far fronte al mutamento delle esigenze di servizio, la garanzia dello sviluppo del bene stesso al fine di evitare «cristallizzazioni valutative al solo momento dell'analisi delle offerte dell'interesse pubblico e di garantire forme di controllo “virtuose”»⁹².

Passiamo ora alle due proposte depositate dalla senatrice Paola Nugnes.

Il primo Disegno di Legge, il numero 1436, intitolato *Modifiche al codice civile in materia dei beni comuni e di contenuti del diritto privato*, è composto da 5 articoli ed è stato presentato il 24 luglio 2019 da parte delle senatrici Paola Nugnes (prima firmataria), Virginia La Mura e i senatori

⁸⁵ LAFORGIA et al. 2020, 6.

⁸⁶ LAFORGIA et al. 2020, 7.

⁸⁷ LAFORGIA et al. 2020, 7.

⁸⁸ Art. 6 (810-ter) Del disegno di Legge Laforgia et al. (DdL 1999/2020).

⁸⁹ Art. 6 (810-ter) Del disegno di Legge Laforgia et al. (DdL 1999/2020).

⁹⁰ LAFORGIA et al. 2020, 7.

⁹¹ LAFORGIA et al. 2020, 7.

⁹² LAFORGIA et al. 2020, 8.

Matteo Mantero, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli e Saverio De Bonis.

L'elemento che immediatamente risalta all'attenzione dalla relazione di accompagnamento al Disegno di Legge è che, per i proponenti, preliminarmente al discorso sui beni comuni è un cambiamento del «“contesto giuridico” attualmente disciplinato dal libro III del Codice civile, “Della proprietà”»⁹³. Si evidenzia il fatto che anche la “commissione Rodotà” aveva lo stesso scopo ma in definitiva «ha agito per consentire, come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze Tremonti, l'iscrizione delle “dismissioni” (che all'epoca apparivano come il toccasana della gravissima situazione finanziaria del Paese), nel conto patrimoniale degli enti pubblici»⁹⁴.

Dunque, per permettere che i beni comuni trovino una base sicura nell'ordinamento giuridico e un saldo ancoraggio al dettato costituzionale il Disegno di Legge mira a costituzionalizzare sia il “demanio” – «inteso come l'insieme dei beni in proprietà collettiva del popolo, necessari per il funzionamento e lo sviluppo della democrazia costituzionale»⁹⁵ – sia la “proprietà privata” – di cui il proprietario ha il “diritto di godere” «entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla costituzione e dall'ordinamento giuridico, assicurandone la funzione sociale» (art. 42 Cost.) e di cui può “disporre” «in modo da non contrastare l'utilità pubblica o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»⁹⁶. Fatta questa premessa e ricordato che i concetti di “Stato comunità”, “proprietà pubblica”, “demanio” e “partecipazione” dei cittadini sono ineludibili per la costruzione della categoria giuridica dei beni comuni si passa alla definizione di quest'ultima.

A questo punto viene introdotta una novità, che in parte, come si è già segnalato, sarà poi ripresa anche dal Disegno di Legge Laforgia⁹⁷. I proponenti affermano che essendo impossibile definire *a priori* tutti i “beni comuni” la categoria che li definisce non può non avere che «un carattere ermeneutico, nel senso che offre all'interprete tutti gli elementi in base al quale un bene deve definirsi “comune”»⁹⁸.

In sostanza possono rientrare tra i beni comuni: 1) quei beni che per “natura o funzione” soddisfano bisogni e diritti fondamentali⁹⁹; 2) le imprese pubbliche che ineriscono a servizi essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio (art. 43 Cost.); 3) in relazione alle situazioni di monopolio – in capo a privati – che abbiano un forte impatto sugli interessi della collettività, in caso di vendita da parte del proprietario privato «la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisirle alla proprietà pubblica e, se del caso, a trasferirle a comunità di lavoratori o di utenti, nel rispetto del principio previsto dall'articolo 43 della Costituzione». Le suddette imprese portate nell'alveo dei beni pubblici sono da intendersi beni comuni.

⁹³ NUGNES et al. 2019, 2.

⁹⁴ NUGNES et al. 2019, 2. I proponenti fanno riferimento alla relazione al Disegno di Legge delega presentato dalla “Commissione Rodotà” nella parte in cui, ricostruendo la genesi del progetto è scritto che: «La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici. Una simile iniziativa era stata proposta già nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'idea era nata in seguito al lavoro che era stato avviato in quella sede per la costruzione di un Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche basato sui criteri della contabilità internazionale. Nello svolgimento di tale compito, e alla luce dei primi processi di valorizzazione e privatizzazione di alcuni gruppi di cespiti pubblici (immobili e crediti), era emersa la necessità di poter contare su un contesto giuridico dei beni che fosse più al passo con i tempi ed in grado di definire criteri generali e direttive sulla gestione e sulla eventuale dismissione di beni in eccesso delle funzioni pubbliche, e soprattutto sulla possibilità che tali dismissioni (ed eventuali operazioni di vendita e riaffitto dei beni) fossero realizzate nell'interesse generale della collettività facendo salvo un orizzonte di medio e lungo periodo».

⁹⁵ Art. 3 del Disegno di Legge Nugnes et al. (DdL 1436/2019).

⁹⁶ Art. 4 del Disegno di Legge Nugnes et al. (DdL 1436/2019).

⁹⁷ Nella relazione introduttiva al Disegno di Legge Laforgia – nonostante permanga un approccio di tipo classificatorio – viene, infatti, detto che: «L'eterogeneità dei beni comuni, costituente il principale ostacolo per una loro puntuale classificazione tassonomica, ha determinato la scelta di evitare qualsiasi elencazione, ancorché indicativa e non esaustiva».

⁹⁸ NUGNES et al. 2019, 2.

⁹⁹ Per “natura” si intende il loro essere costitutivamente posizionali e relazionali e/o co-essenziali a reti di relazioni.

In ogni caso questa tipologia di beni è da intendersi “fuori commercio”, cioè inalienabile, insuscipibile e imprescrittibile e i beni che vi rientrano vanno recepiti come «beni in proprietà collettiva demaniale (sono “beni pubblici”) e si distinguono nell’ambito dei “beni demaniali”, perché, per loro natura e funzione, non possono essere oggetto di “sdemanializzazione”, di “privatizzazione” o di “svendita”»¹⁰⁰.

Per la loro gestione, inoltre, è prevista la partecipazione dei cittadini in quanto tali beni servendo immediatamente la collettività e la stessa «è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto»¹⁰¹.

In linea con quanto detto viene abrogata la nozione di “patrimonio indisponibile” prevista dall’articolo 826 del Codice civile facendo rientrare il contenuto di quest’articolo in quello relativo al “demanio” (inteso come “proprietà collettiva demaniale”). A proposito di proprietà privata, invece, viene stabilito – modificando il terzo comma dell’articolo 948 del Codice civile – che l’azione di “rivendicazione” non si prescrive «tranne per gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri e salvi gli effetti del mancato svolgimento delle attività necessarie per assicurare il perseguimento della funzione sociale della cosa materiale o immateriale»¹⁰². Questo evidenzia la tensione interna al Disegno di Legge alla costituzionalizzazione della “proprietà” che prevede il perseguimento della “funzione sociale”, che se viene disatteso, per colpa o per dolo, comporta *Ope Constitutionis* – concludono i proponenti – «il venir meno della tutela giuridica del diritto di proprietà, facendo tornare la cosa lì da dov’era venuta, e cioè nella “proprietà pubblica” del popolo italiano o nella “proprietà pubblica” della collettività territoriale»¹⁰³.

Il secondo Disegno di Legge, il numero 2610 – intitolato *Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e diritto di proprietà*, presentato il 12 maggio 2022 dalle senatrici Paola Nugnes (prima firmataria) e Margherita Corrado e dal senatore Elio Lanutti – chiarisce e perfeziona quello precedente, introducendo la nozione di “Demanio costituzionale”, di cui i “Beni comuni” ne sono una espressione.

Prima, però, di presentare questa categoria anche il presente Disegno di Legge interviene a ulteriormente rideterminare il “contesto giuridico”, ridefinendo sia la nozione di “persone giuridiche pubbliche” (art. 1, comma 1a) – attraverso l’introduzione della nozione di “Stato comunità” – sia quella di “bene giuridico” (art. 1, comma 1b), nozioni previste rispettivamente dagli art. 11 e dall’art. 810 del Codice civile e che non erano state rivisitate nel precedente Disegno di Legge.

Con la riscrittura dell’art. 11 si è voluto precisare che le “persone giuridiche pubbliche” – ovvero gli enti territoriali, quali i comuni, le regioni, ecc. – costituiscono nel loro complesso lo “Stato persona”, inteso come soggetto singolo, il quale, in una prospettiva costituzionale, non è più il soggetto detentore della sovranità, ma è da considerarsi un “organo” di cui si serve lo “Stato comunità”, considerato come soggetto plurimo – costituito dal Popolo sovrano – per il perseguimento dei fini costituzionali. In quest’ottica gli enti territoriali sono “enti esponenziali” delle comunità di riferimento ed esercitano le loro funzioni per garantire gli interessi collettivi.

Per evidenziare il portato politico e giuridico di questo approccio va osservato il riflesso che esso ha, ad esempio, sulla relazione tra gli enti territoriali e i beni di cui essi sono “titolari”. Infatti, secondo tale linea interpretativa, la titolarità non va intesa riduttivamente come mero titolo di possesso ma come forma di garanzia e tutela rispetto all’appartenenza collettiva dei beni in oggetto. A sostegno di questa prospettiva viene richiamata dai proponenti la sentenza della Corte di Cassazione riunita in sezioni unite – la numero 3665 del 14 febbraio 2011 – in cui è detto esplicitamente che «in tema di beni pubblici, il connotato della “demanialità” esprime una duplice appartenenza, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità

¹⁰⁰ NUGNES et al. 2019, 3.

¹⁰¹ NUGNES et al. 2019, 3.

¹⁰² Art. 5 Disegno di Legge Nugnes et al. (DdL 1436/2019).

¹⁰³ NUGNES et al. 2019, 3.

in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l'ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione» e che «la titolarità dei beni demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano della “proprietà”, ma comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri di “governance” finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene».

Per quanto riguarda, invece, la rivisitazione dell'art. 810 – sulla base della più recente evoluzione costituzionale¹⁰⁴ – viene inserita nella categoria di “bene giuridico” la nozione di “comunità biotica” (art. 1, comma 1b I), intesa come l'insieme complesso degli ecosistemi che intessa la rete della vita. Il “bene” non è più solo la “cosa” che è “oggetto di diritti”, ma ciò che è tutelato dall'ordinamento giuridico. Si precisa, inoltre, che le “cose”, riconosciute e tutelate dall'ordinamento, possono essere materiali o immateriali, e sono funzionali all'attuazione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione.

La “costituzionalizzazione” della nozione dei beni, così istituita, consente di porre in risalto una fondamentale distinzione dei beni giuridici, distinti in “beni fuori commercio” e in “beni in commercio” (art. 1, comma 1b II-IV) – *summa divisio* sottesa alla previsione dell'art. 42 della Costituzione, laddove è dichiarato che la proprietà è “pubblica” e “privata”.

La definizione del “demanio costituzionale” parte proprio da questa distinzione e, a tal proposito, nel Disegno di Legge si precisa che «sono “fuori commercio” i “beni di preminente interesse generale” indispensabili per l'esistenza, l'individuazione e il funzionamento dello Stato comunità (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 42 e 43 Cost.). Essi sono in “proprietà pubblica” originaria, piena e illimitata del “popolo” sovrano e costituiscono nel loro complesso il “demanio costituzionale”. Tali beni sono denominati “beni pubblici” o “beni comuni” e sono inalienabili, inusucapibili e inespropriabili» (art. 1, comma 1b III).

Si precisa, inoltre, nella relazione introduttiva, che devono ritenersi parte del demanio costituzionale anche “le servitù pubbliche e gli usi civici urbani e rurali” (art. 1, comma 1b VIb). Molto importante è, altresì, l'affermazione secondo la quale il “demanio costituzionale”, in quanto parte rilevante del territorio e di ciò che il territorio contiene, è funzionale alla «costituzione, identificazione e mantenimento dello Stato comunità» (art. 1, comma 1b III).

Come è evidente, con questa disposizione, il Disegno di Legge in esame considera i beni fuori commercio, i beni in proprietà pubblica, i beni comuni, i beni demaniali come diversi aspetti di una unica realtà giuridica, per l'appunto il “demanio costituzionale”.

Anche sul piano dei criteri di individuazione del demanio costituzionale – e dunque dei beni comuni, come sua espressione – il presente Disegno di Legge contribuisce a chiarire quanto già accennato in precedenza. Sempre all'art. 1, comma 1b V-VI, infatti, si procede a sostituire l'art. 810 *bis* del Codice civile, occupandosi della identificazione dei beni facenti parte del “demanio costituzionale”. Viene confermato l'approccio ermeneutico, specificando però che esso può esercitarsi solo sulla base dei “principi e i diritti fondamentali” costituzionali, che costituiscono il tessuto fondamentale della nostra Repubblica. Mediante questo criterio vengono identificati come beni del demanio costituzionale, innanzitutto, il cosiddetto demanio naturale già descritto dall'art. 822 del Codice civile e, successivamente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, le utilità pubbliche che la cosa in proprietà privata esprime, i limiti all'esercizio del diritto di proprietà e all'iniziativa economica privata, i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni di monopolio, le industrie strategiche, concludendo con il richiamo al bene immateriale “lavoro”, fondamento dello Stato comunità e diritto-dovere di ogni cittadino.

¹⁰⁴ Si fa riferimento alle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente introdotte l'8 febbraio 2022 con la legge costituzionale n. 1.

Con l'art. 2 si procede ad abrogare le disposizioni del Codice civile assorbite dal presente disegno di modifica legislativa e si ripropongono i temi già presenti nel precedente Disegno di Legge (DdL 1436/2019), quali: la legittimazione ad agire in giudizio dei cittadini singoli o associati; il contenuto della proprietà privata, alla luce del dettato costituzionale; l'assorbimento del cosiddetto "patrimonio indisponibile dello Stato" nel demanio costituzionale.

In conclusione, come già anticipato, a completamento di quanto detto nel precedente paragrafo, al fine di rendere ulteriormente accessibile i testi esaminati e facilitare una loro comparazione, ho elaborato delle tabelle comparative delle diverse proposte presentate in Parlamento articolate in 5 nuclei tematici: 1) Distinzione dei beni; 2) Nozione; 3) Gestione; 4) Tutela; 6) Elenco esemplificativo dei beni.

Riferimenti bibliografici

- ARENDR H. 1999. *Vita activa*, a cura di A. Dal Lago, Bompiani.
- ARENDR H. 2005. *Vita activa*, in PRETEROSSO G. (ed.), *Il potere*, Laterza.
- ARENDR H. 2008. *L'umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing*, in DE NOTARIS F., CAPONE N. (eds.), *Messaggi per la pace*, La scuola di Pitagora.
- ARMIERO M., GIARDINI F., GENTILI D., ANGELUCCI D., BALICCO D., BUSSONI I. (eds.) 2021. *Environmental Humanities. Scienze sociali, politica, ecologia*, vol. I, DeriveApprodi.
- ASSUNTO R. 2005. *Il paesaggio e l'estetica*, Novecento.
- BALZANO A., BOSISIO E., SANTOEMMA I. 2022. *Introduzione. Com/pensare la cura transpecie*, in ID. (eds.) 2022. *Conchiglie, pinguini, Staminali. Verso futuri transpecie*, DeriveApprodi.
- BELLACASA (DE LA) M. P. 2022. *Pensare con (la) cura*, in BALZANO A., BOSISIO E., SANTOEMMA I. (eds.) 2022. *Conchiglie, pinguini, Staminali. Verso futuri transpecie*, DeriveApprodi.
- BERNARDINI M. G., GIOLO O. 2021. *Dalla critica del soggetto alla critica degli spazi*, in ID. (eds.), *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini Editore.
- BORGES J. L. 2010. *Fervore di Buenos Aires*, Adelphi.
- CALAMANDREI P. 1956. *Questa nostra Repubblica*, in «Il Ponte», XII, 10.
- CAPONE N. 2020. *Lo spazio e la norma. Per un'ecologia politica del diritto*, Ombre Corte.
- CARDUCCI M. 2016. *Il "deficit ecologico" del pianeta come problema di "politica costituzionale" - Parte prima*, «Revista Jurídica (FURB)», [S.l.], 20(42), 37 ss.
- CARDUCCI M. 2018. *Il "deficit ecologico" del pianeta come problema di "politica costituzionale" - Parte seconda*, «Revista Jurídica (FURB)», [S.l.], 21(45), 7 ss.
- CNPC (Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva) 2017. *La camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge sui domini collettivi*. Disponibile in <https://demaniocivico.it> (consultato il 19 giugno 2022).
- CAPRA F. 2010. *La rete della vita*, Bur Rizzoli.
- CAVARERO A. 2019. *Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt*, Raffaello Cortina Editore.
- ECOLOGIE POLITICHE DEL PRESENTE (eds.) 2021. *Trame. Pratiche e saperi per un'ecologia politica situata*, Tamu edizioni.
- FERRAJOLI L. 2022. *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli.
- FERRAN F., MATTOGNO C., METTA A. 2019. *Coltiviamo il nostro giardino. Osare nuovi paesaggi, prendersi cura, inselvaticare il mondo*, DeriveApprodi.
- FIORAVANTI M. 2009. *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza.
- FIORAVANTI M. 2020. *Il cerchio e l'ellisse. I fondamenti dello Stato costituzionale*, Laterza.
- GIANNINI M. S. 1963. *I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell'Anno Accademico 1962-1963*, Bulzoni.
- GIANNINI M. S. 1971. *Basi costituzionali della proprietà privata*, in «Politica del diritto», II, 4-5, ottobre.
- GIOLO O. 2021. *I diritti contro la città. Spazio urbano, soggettività e sfera pubblica*, in BERNARDINI M. G., GIOLO O. (eds.) *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini Ed.
- HARAWAY D. 2018. *Un manifesto per cyborg: scienza, tecnologia e femminismo socialista nel tardo ventesimo secolo*, in ID. *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Feltrinelli.
- KELSEN H. 1996. *La dottrina pura del diritto*, Einaudi (ed. or. 1960; tr. it. a cura di LOSANO M. G.)

- LA CECLA F. 2011. *Mente locale. Per un'antropologia dell'abitare*, prefazione di K. Feyerabend, Elèuthera.
- LAFORGIA F., RDAMPI R., NOCERINO S. 2020. *Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente*, Senato della Repubblica.
- LAVELOCK J. 2011. *Gaia. Nuove idee sull'ecologia*, Bollati Boringhieri.
- MADDALENA P. 2014. *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*. Introduzione di Salvatore Settis, Donzelli.
- MADDALENA P. 2020. *La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica*, Diarkos.
- MADDALENA P. 2021. *La nozione di "beni comuni", nel contesto di una revisione costituzionale degli assetti proprietari previsti dal codice civile*. Disponibile in: <https://giustiziainsieme.it> (consultato il 19 giugno 2022).
- MADDALENA P. 2022. *Il demanio costituzionale a difesa dello stato comunità dagli attacchi speculativi dei mercati internazionali*, in «Ambientediritto.it», 1/2022. Disponibile in <https://ambientediritto.it> (consultato il 19 giugno 2022).
- MANGONE F., MARI G., ROLLERI F. (eds.) 2018. *Assetti fondiari alternativi. Un altro modo di possedere?*, Editoriale scientifica.
- MARELLA M. R. (ed.) 2015. *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*. Ombre Corte.
- MATTEI U., REVIGLIO E., RODOTÀ S. (eds.) 2007. *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, il Mulino.
- MATTEI U., REVIGLIO E., RODOTÀ S. (eds.) 2010. *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Accademia Nazionale dei Lincei.
- MORMINO G. 2020. *Una teoria politica senza rivoluzione? Su «Democrazia Sorgiva» di Adriana Cavero*, in «operavivamagazine.org», novembre.
- NITRATO IZZO V. 2021. *Vedere come una città e le trasformazioni dello spazio giuridico urbano: riflessioni su architettura ostile, vulnerabilità e possibilità di emancipazione*, in BERNARDINI M. G. e GIOLO O. (eds.) *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini Editore.
- NUGNES P., LA MURA V., MANTERO M., BUCCARELLA M., MARTELLI C., DE BONIS S. 2019. *Modifiche al codice civile in materia dei beni comuni e di contenuti del diritto privato*, Senato della Repubblica.
- RODOTÀ S. 2013. *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino.
- RODOTÀ S. 2012. *Il diritto di avere diritti*, Laterza.
- RODOTÀ S. 2018. *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*. PRETEROSSO G., CAPONE N. (eds.), La Scuola di Pitagora.
- ROSATI S. (ed.) 2019. *Il Cammino delle Terre Comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Tarquinia.
- PERLINGIERI P. 2006. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Tomo secondo, Edizioni Scientifiche Italiane.
- PERLINGIERI P. 2012. *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Edizioni Scientifiche Italiane.
- PETRACCA E. 2021. *Una identità in vendita. Patrimonio culturale e costituzionale*, Primiceri Editore.
- STENGERS I. 2021. *Nel tempo delle catastrofi. Resistere alla barbarie a venire*, a cura di Nicola Manghi, Rosenberg&Sellier.
- STENGERS I. 2013. *Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences*, Paris, La Découverte.